

**OGGETTO: LIBERALIZZAZIONE DEGLI ORARI E DEI GIORNI DI APERTURA DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE ED ESTETICA – ABROGAZIONE ORDINANZA N. 2906 DEL 17.12.1996**

### IL SINDACO


Visti:

- la Legge n. 1 del 04/01/1990 e s.m.i. “Disciplina dell’attività di estetista”;
- la Legge n. 174 del 17/08/2005 “Disciplina dell’attività di acconciatore”;
- l’art. 10, comma 2 del Decreto Legge n. 7 del 31/01/2007, convertito in Legge 02/04/2007, n. 40, che prevede che le attività di acconciatore ed estetista non siano soggette al rispetto dell’obbligo della chiusura infrasettimanale;
- il D.Lgs 59/2010;
- il Decreto Legge 13/08/2011 n. 138, convertito con modificazioni in Legge 14/09/2011, n. 148;
- il Decreto Legge 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni in Legge 22/12/2011, n. 214;
- il Decreto Legge 24/01/2012, n. 1;
- il Decreto Legge 09/02/2012, n. 5, convertito con modificazioni in Legge 04/12/2012, n. 35, assunte dopo l’entrata in vigore della Direttiva Servizi 2016/123/CE relativa ai servizi del mercato interno, che hanno sancito la liberalizzazione degli orari delle attività economiche, fatta salva la tutela degli interessi generali della comunità;

Vista l’ordinanza del Sindaco n. 2906 del 17/12/1996 con la quale si è provveduto a regolamentare gli orari di apertura e chiusura della attività di barbieri, parrucchieri per uomo/donna ed estetisti;

Considerato che detta ordinanza prevede un regime di orari e giorni di apertura delle attività di acconciatore ed estetista divenute incompatibili in relazione alle sopravvenute norme di liberalizzazione;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;



CITTÀ DI  
CORREGGIO

Vista la comunicazione di richiesta di modifica degli orari e giornate di apertura delle attività di acconciatura ed estetica ricevuta in data 11.05.2020 da Lapam Confartigiano Modena – Reggio Emilia e CNA Reggio Emilia;

Considerata la particolare situazione che si è verificata a causa degli provvedimenti assunti in relazione al Covid-19 che hanno comportato la sospensione generalizzata del settore degli acconciatori e delle estetiste e la necessità di garantire un servizio adeguato e articolato nel miglior modo possibile nel momento in cui verranno riavviate le attività in interesse;

Ritenute pertanto sussistenti le condizioni di fatto e di diritto necessario per accogliere la richiesta delle Associazioni di Categoria;

Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra esposto e tenendo conto altresì delle particolari esigenze scaturenti dalla peculiare situazione in essere, sostituire la vigente ordinanza n. 2906 del 17.12.1996, prevedendo per ogni esercente:

- la possibilità di libera determinazione degli orari di apertura e di chiusura al pubblico della attività di acconciatore, di barbiere e di estetista, tatuatore e piercing, all'interno della fascia oraria 7.00 – 22.00;
- non prevedere alcun obbligo di chiusura infrasettimanale né di chiusura festiva e neppure un minimo di ore giornaliere o settimanali;
- gli esercenti devono rispettare l'orario prescelto e devono rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, l'orario di effettiva apertura e chiusura mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione;
- non sono previsti obblighi di comunicazione preventiva dell'orario al Comune, né vidimazione da parte del Comune del cartello indicante l'orario;
- la chiusura per ferie non deve essere comunicata al Comune, ma comporta l'obbligo dell'apposizione di un cartello leggibile dall'esterno indicante il periodo di chiusura;
- qualora la chiusura per ferie o quella temporanea per particolari motivi superi i 30 giorni consecutivi deve essere presentata comunicazione al Comune del periodo di chiusura.

Visto il comma 7 dell'art. 50 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Tutto quanto premesso:

### ORDINA

1. l'abrogazione dell'ordinanza sindacale n. 2906 del 17/12/1996;
2. orario giornaliero: dalle 7.00 alle 22.00 dal lunedì alla domenica.



CITTÀ DI  
CORREGGIO

3. Il Titolare dell'attività ha la facoltà di scegliere il proprio orario di apertura e chiusura dell'esercizio all'interno della fascia oraria indicata.
4. Dovranno in ogni caso essere rispettate le norme previste dal C.C.N.L. per il personale dipendente.
5. È consentita mezz'ora di tolleranza a serranda abbassata ed a porte chiuse, per l'ultimazione delle prestazioni in corso allo scadere dell'orario prescelto.
6. Non è previsto alcun obbligo di chiusura infrasettimanale né di chiusura festiva.
7. Non è previsto un minimo di ore giornaliere o settimanale.
8. Gli esercenti devono rispettare l'orario prescelto e devono rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, l'orario di effettiva apertura e chiusura mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.
9. Non sono previsti obblighi di comunicazione preventiva dell'orario al Comune, né vidimazione da parte del Comune del cartello indicante l'orario.
10. La chiusura per ferie non deve essere comunicata al Comune, ma comporta l'obbligo dell'apposizione di un cartello leggibile dall'esterno indicante il periodo di chiusura.
11. Se la chiusura per ferie o quella temporanea per particolari motivi supera i 30 giorni consecutivi deve essere presentata comunicazione al Comune del periodo di chiusura.
12. È osservata la chiusura completa obbligatoria in tutte le festività civili e religiose di seguito riportate:
  - a. Capodanno (1 gennaio);
  - b. Epifania (6 gennaio);
  - c. Anniversario della liberazione (25 aprile);
  - d. Festa del lavoro (1 maggio);
  - e. Anniversario della Repubblica (2 giugno);
  - f. Assunzione di Maria Vergine (15 agosto);
  - g. Tutti i Santi (1 novembre);
  - h. Immacolata Concezione (8 dicembre);
  - i. Natale (25 dicembre);
  - j. Santo Stefano (26 dicembre)
  - k. Lunedì dopo Pasqua

ad eccezione del Santo Patrono, nella giornata del 4 giugno, nel quale la scelta è lasciata alla facoltà dell'artigiano;



CITTÀ DI  
CORREGGIO

13. Resta salva, qualora dovessero emergere situazioni di criticità, la possibilità di adottare modifiche al presente atto per salvaguardare, comunque, aspetti che si riconducono ai “motivi imperativi di interesse generale” come previsti nell’art. 8 del Decreto Legislativo 26/03/2010, n. 59, quali in particolare l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l’incolumità pubblica, la sanità pubblica, tra cui la quiete, la sicurezza stradale, la tutela dell’ambiente, previsti dall’art. 54 del D.Lgs 267/2000.

### DISPONE

- che la presente ordinanza è eseguita dal Corpo di Polizia Municipale, dalle altre Forze dell’ordine e da chiunque altro spetti farla osservare.

### Dispone inoltre

La pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio del Comune di Correggio e la sua immediata trasmissione ai seguenti Enti:

- Prefettura – UTG di Reggio Emilia [prefettura.prefre@pec.interno.it](mailto:prefettura.prefre@pec.interno.it);
- Stazione Carabinieri Correggio [stre5281A0@carabinieri.it](mailto:stre5281A0@carabinieri.it)
- Comando di Polizia Municipale dell’Unione Comuni Pianura Reggiana [pianurareggiana@cert.provincia.re.it](mailto:pianurareggiana@cert.provincia.re.it)
- Ausl – Servizio di igiene pubblica di Reggio Emilia [igienepubblicare@pec.ausl.re.it](mailto:igienepubblicare@pec.ausl.re.it)
- E per opportuna conoscenza alle associazioni di categoria del settore.

In caso di violazione della presente ordinanza, troveranno applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente e le trasgressioni saranno punite ai sensi dell’art. 650 C.P. e con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, così come stabilito dall’art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 gg, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

IL SINDACO  
Lena Malvasi